

COMUNE DI LODINE

COMUNE DI OLLOLAI

**CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL TUEL 267/2000 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI SOCIALI TRA I COMUNE DI LODINE E DI OLLOLAI.**

L'anno duemilasedici addì \_\_\_\_\_ del mese di febbraio in Ollolai, presso la sede del Comune di Ollolai, viene sottoscritta la presente Convenzione ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000

**TRA**

Il dr. Arbau Efsio, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Ollolai, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto dello stesso Ente, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. .... del ....., di seguito denominato anche ente di provenienza;

**E**

Il sig. Congiu Antonio, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di Lodine, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto dello stesso Ente, in esecuzione della deliberazione del C.C. n. 1 del 16.02.2016, di seguito denominato anche ente utilizzatore;

**PREMESSO**

**che** il Comune di Lodine ha proposto al Comune di Ollolai la gestione associata dei Servizi Sociali ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000, prevedendo una ripartizione di n. 30 ore nel Comune di Ollolai e n. 6 ore nel Comune di Lodine, per un periodo di n. due mesi prorogabili;

**che** il Responsabile del servizio del Comune di Ollolai ha comunicato, nelle more della decisione di competenza consiliare, la disponibilità alla gestione associata del servizio, alle condizioni proposte dal Comune di Lodine;

**che** con deliberazione del C.C. n. 1 del 16.02.2016 il Comune di Lodine ha approvato la convenzione per la gestione del servizio in argomento con decorrenza dal 01.03.2016 al 30.04.2016, prorogabili di due mesi, nelle more della definizione di nuovi accordi;

**che** con deliberazione del C.C. n. .... del..... il Comune di Ollolai ha approvato la convenzione per la gestione associata, come da schema proposto e già approvato dal Comune di Lodine;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

**ART. 1**

**SCOPO DELLA CONVENZIONE**

La presente convenzione disciplina la gestione associata dei servizi sociali, ai sensi dell'art. 30 del TUEL 267/2000, tra il Comune Lodine e il Comune di Ollolai;

## **ART. 2**

### **DURATA DELLA CONVENZIONE**

La convenzione decorre dal 01.03.2016 al 30.04.2016, prorogabili di due mesi, nelle more della definizione di nuovi accordi. La presente convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento a richiesta anche di una sola delle parti, previa adozione di deliberazione del Consiglio Comunale. In tale evenienza il recesso sarà concordato tra le parti e, comunque, dovrà avvenire entro 15 giorni dalla data di adozione della deliberazione di recesso.

## **ART 3**

### **TEMPO DI LAVORO E ORARIO DI SERVIZIO**

Il personale incaricato del servizio presterà servizio al Comune di Lodine per un tempo di lavoro pari a 6 (sei) ore settimanali e per n. 30 ore settimanali presso il Comune di Ollolai, con l'articolazione settimanale che verrà concordata tra i Sindaci dei rispettivi Comuni.

La prestazione dovrà essere effettuata sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Ollolai, al fine di consentire il coordinamento di funzioni, il raccordo con l'attività degli altri dipendenti del Comune medesimo, fermo restando il buon funzionamento dell'attività di entrambi gli Enti interessati.

## **ART. 4**

### **RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO ECONOMICO E RAPPORTI FINANZIARI**

Ente Capofila è il Comune di Ollolai che tiene la titolarità del rapporto organico con il personale incaricato della gestione dei servizi associati.

Il Comune di Ollolai corrisponderà al personale interessato il trattamento economico fisso e continuativo, nonché gli eventuali incrementi economici derivanti da eventuali rinnovi contrattuali relativi al periodo oggetto di convenzione.

Il Comune di Lodine corrisponderà al Comune di Ollolai gli oneri economici stipendiali, oltre una quota del salario accessorio in misura pari al 20% del costo del personale interessato;

## **ART. 5**

### **FERIE E MALATTIA**

Le ferie e gli altri congedi sono concessi direttamente ed autonomamente dall'amministrazione competente in base all'articolazione della presenza in servizio del dipendente in convenzione. Le ferie concesse dal Comune di Lodine saranno comunicate al Servizio del personale del Comune di Ollolai.

In caso di malattia il dipendente effettuerà le previste comunicazioni con le modalità previste dalla vigente normativa al Comune di Ollolai che, ove necessario rispetto alle modalità di articolazione dell'orario di lavoro tra i due Comuni, comunicherà lo stato di malattia al Comune di Lodine.

**ART. 6**  
**RISOLUZIONE**

La convenzione sarà risolta nei seguenti casi:

- per scadenza della presente convenzione;
- per risoluzione consensuale della convenzione da parte degli enti convenzionati;
- recesso unilaterale da parte degli enti convenzionati;

La risoluzione/recesso/rinuncia dalla presente convenzione sono subordinate all'osservanza del periodo di preavviso a mezzo A/R di almeno 15 giorni solari, fatte salve le diverse ipotesi previste dalla legge o dai contratti collettivi.

**ART. 6**  
**MODIFICHE ALLA CONVENZIONE**

Qualsiasi modifica alla presente dovrà essere preventivamente approvata dai rispettivi Consigli Comunali.

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di personale.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI OLLOLAI

Dr. Efsio Arbau

-----

PER IL COMUNE DI LODINE

Sig. Antonio Congiu

-----